

Questione di pali

di Marco Loro

LA MOLTITUDINE DI SUPPORTI E PALI INFISSI PER LA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ORMAI E PER IL DECORSO DEL TEMPO DIVENUTI
SQUALIFICANTI IL LIVELLO DEL SERVIZIO, QUANDO NON ADDIRITTURA
PERICOLANTI, IMPONE A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE OLTRE CHE
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNA SERIA E PIÙ ATTENTA DISAMINA




La privatizzazione del sistema industriale italiano, di proprietà diretta o indiretta dello Stato, Regioni e Comuni, può essere o meno attività condivisa, ma in ogni caso è una realtà con cui dobbiamo confrontarci.

L'avvocato Marco Loro,
patrocinante in Cassazione

Del fenomeno, per quanto qui di interesse, tratterò solo una modestissima parte, relativa alla privatizzazione dell'ENEL, quella correlata all'interpretazione ed applicazione dei principi sanciti dall'art. 122 del R.D. n. 1775, del 11 dicembre 1933, tuttora in vigore.

L'argomento, in presenza di una storia trentennale, dall'approvazione del provvedimento di nazionalizzazione del sistema elettrico, di cui alla Legge n. 1643 del 6 dicembre 1962 sino alla Legge n. 359 del 8 dicembre 1992, potrebbe di primo acchito apparire irrisorio.

Eppure, anche al cospetto di un'eredità politico-culturale quale è quella di cui sopra, di un patrimonio nazionale in termini d'immagine, di sviluppo tecnologico, di capacità professionali e di competenze ed esperienze maturate da chi, non ha





meramente illuminato il Paese, ma ha rivestito un ruolo fondamentale per il suo sviluppo, parlare solo di pali può avere una logica, come si dice in “aula”, un... fondamento.

La questione, peraltro, è tutt'altro che irrisoria in termini economici, posto che di pali della luce, come si suole dire “ne troviamo ad ogni angolo di strada”.

Vi sono quindi in Italia migliaia, anzi milioni di pali della luce che “tremano” di fronte all'art. 122 del R.D. 1775/1933, ma soprattutto tremano e sudano freddo coloro i quali, nell'eventualità, dovranno assumersi i costi dello smantellamento di detti pali.

Recita, infatti, il quarto comma dell'articolo 122 citato che: il proprietario del terreno su cui insiste servitù di elettrodotto ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente l'elettrodotto medesimo.

Il dettato normativo è chiaro, direi lapalissiano, così come le sue conseguenze pratiche: il proprietario del terreno, in ipotesi il Comune, qualora intenda innovare il proprio impianto di illuminazione affidando costruzione, forniture e gestione ad un soggetto diverso dall'attuale fornitore, non dovrà sostenere ovvero coattivamente addossare al nuovo gestore, per sottrarlo ad esso, il costo della rimozione dei vecchi pali della luce presenti in loco.

Vero è che il proprietario del fondo servente, ai sensi del quinto comma dell'art. 122 R.D. 1775/1933, deve offrire all'esercente l'elettrodotto un altro luogo adatto all'esercizio della servitù, ma è altresì vero che la norma così prevede in quanto possibile, vale a dire che nell'ipotesi in cui la conformazione dei luoghi non è tale da consentire det-

to spostamento, nessun obbligo sussiste in capo al proprietario del fondo servente al riguardo offerta di altro luogo.

In ogni caso, non vi è chi non veda come alcun interesse può ragionevolmente quanto e soprattutto economicamente sussistere in capo al così sostituito gestore-fornitore nell'installazione di un altro elettrodotto in loco, posto che detta installazione si concretizzerebbe in una spesa a fondo perso, quanto meno per tutta la durata temporale della nuova convenzione tra il nuovo gestore-fornitore e il Comune.

La disciplina generale qui esposta consente due sole eccezioni.

La prima ha natura negoziale, posto che lo stesso quarto comma dell'art. 122 R.D. 1775/1933 prevede la possibilità di stipulare accordi che derogano al principio generale di amovibilità dell'elettrodotto.

La seconda ha natura normativa, giusto l'art. 9 del D.P.R. n. 342 del 18 marzo 1965 che sancisce l'inaamovibilità dell'elettrodotto e quindi l'inapplicabilità dell'art. 122 R.D. 1775/1933 nei confronti di elettrodotti con tensione uguale o superiore a 220 000 Volt.

Alla luce di quanto sopra, ritengo pleonastico indicare le correlazioni esistenti tra la privatizzazione dell'ENEL ed il mancato adeguamento normativo, ed è solo per tuziorismo, in questo caso espositivo e non difensivo, che mi permetto di fare qualche cenno al riguardo.

Partendo dalla data di promulgazione del citato Regio Decreto, quindi dal 1933, è dato constatare in Italia l'esistenza di un discreto numero di soggetti privati e pubblici produttori di energia elettrica.

Nel 1962, data d'istituzione dell'Ente nazionale, tutti questi soggetti, salvo particolari eccezioni, sono stati assorbiti laddove l'attività era esercitata in via esclusiva, ovvero hanno ceduto il rispettivo ra-



mo d'azienda nell'ipotesi di svolgimento di più attività d'impresa.

La disciplina della servitù d'elettrodotto di cui al R.D. 1775/1933, pertanto, alla data del 1962 non aveva ancora avuto modo, in punto applicativo, di essere messa adeguatamente in giuridica discussione, e ciò per motivi di diversa natura:

- a) temporale, posto che un trentennio per una norma (salvo insania legislativa) è un periodo relativamente breve;
- b) storico, non potendosi dimenticare l'incidenza del conflitto bellico;
- c) economico, posto che non vi era un vero regime di concorrenza;
- d) contrattuale, attesa proliferazione prime convenzioni;
- e) merceologico, in quanto servizio pensato per durare nel tempo.

Ognuno può trovare molti altri motivi, ma non è questo il punto.

Il dato che rileva è un altro: la nazionalizzazione e quindi la creazione di un unico soggetto ha di fatto reso inutile il diritto del proprietario del fondo a conseguire lo smantellamento delle condotte.

Tolte quelle esistenti, infatti, si sarebbe conseguito un solo risultato: quello di rimanere completamente al buio (salvo fonti alternative).

È quindi solo successivamente al venir meno della situazione monopolistica, con la liberalizzazione del mercato dell'energia, che il dettato dell'art. 122 R.D. 1775/1933 ha riacquisito senso e vi-

gore. Certo trattasi di un diritto, o per meglio dire di un potere, che deve essere esercitato con coscienza, con equilibrio.

Certo è che se ne dovrà tenere sempre più conto, salvo il legislatore venga a risolvere la questione con una immotivata abrogazione, così prevedendo il gestore non solo i costi di apposizione delle condotte bensì anche quelli di una loro futura smobilizzazione. ■

